

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

Ufficio federale di giustizia

L'APPORTO DELLA NUOVA COSTITUZIONE FEDERALE

Indice

1	IN GENERALE	3
2	RITOCCHI FORMALI	4
3	ADEGUAMENTI ALLA REALTÀ COSTITUZIONALE	5
4	INNOVAZIONI MATERIALI	8
5	PROMOZIONI (DAL RANGO LEGISLATIVO A QUELLO COSTITUZIONALE)	10
6	STRALCIO DI NORME OBSOLETE	10
7	RINUNCIA A NORME IMMERITEVOLI DEL RANGO COSTITUZIONALE	11

Abbreviazioni:

Cost. Costituzione federale vigente nCost. Nuova Costituzione federale

1 In generale

Il mandato è adempiuto

Nel 1987, il Parlamento ha dato mandato al Consiglio federale di sottoporgli un disegno di nuova Costituzione. Nel 1993, mediante la trasmissione della mozione Josi Meier, il legislativo ha ribadito tale mandato. Nel contempo si è imposto quale obiettivo di licenziare la nuova Costituzione entro la fine del 1998, anno del giubileo. Tale obiettivo è stato raggiunto.

Capacità di rendimento delle autorità

Parlamento, Governo e amministrazione hanno dimostrato di essere in condizione di far fronte, in tempi ristretti, a un progetto di grandi dimensioni, impegnativo dal profilo politico e oneroso dal profilo giuridico. Hanno in tal modo messo alla prova la capacità di rendimento e di consenso del sistema politico. La riforma della Costituzione è invero oggetto di discussione sin dalla metà degli anni Sessanta, ma i lavori concernenti il disegno attuale sono stati ripresi con grande impegno, sulla base di un nuovo progetto, soltanto dopo il no allo SEE.

Una Costituzione comprensibile e completa

La nuova Costituzione federale restituisce il diritto costituzionale vigente in termini comprensibili. Essa è completa e articolata in modo chiaro. Il diritto costituzionale non scritto e le disposizioni di legge degne della Costituzione sono ora inserite nel testo costituzionale. D'altro canto, non è mantenuta tutta una serie di disposizioni superate o immeritevoli del rango costituzionale. Il nuovo testo costituzionale esprime in tal modo l'odierno vissuto costituzionale.

- Le caratteristiche essenziali della Confederazione sono sottolineate

Democrazia diretta, federalismo, protezione dei diritti fondamentali, Stato di diritto e socialità fanno parte delle caratteristiche distintive della Svizzera odierna. Tali caratteristiche sono reperibili soltanto in parte nella Costituzione vigente. La nuova Costituzione federale li sottolinea ed esprime un'idea contemporanea di Stato. Essa è quindi anche occasione di dibattito sui valori fondamentali della Svizzera.

- Avallo di sviluppi di diritto costituzionale

A partire dal 1874, anno dell'ultima revisione totale, il testo della Costituzione è stato adeguato a nuovi sviluppi circa 140 volte. In parti essenziali, il diritto costituzionale è tuttavia completato e perfezionato anche dalla giurisprudenza del Tribunale federale, dalla prassi delle altre autorità federali e dal diritto internazionale. La nuova Costituzione federale tiene conto di tale evoluzione ulteriore.

Innovazioni materiali

La nuova Costituzione federale non si limita tuttavia unicamente a riprodurre il diritto vigente. Essa contiene anche varie innovazioni materiali, capaci di raccogliere ampio consenso politico in Parlamento. La nuova Carta fondamentale apre la porta a numerosi progressi puntuali che altrimenti non avrebbero potuto essere raggiunti affatto o non così celermente.

Premessa a ulteriori riforme

Secondo Consiglio federale e Parlamento, l'adeguamento del testo della Costituzione alla realtà costituzionale costituisce soprattutto un'importante premessa a ulteriori riforme materiali, necessarie in particolare in ambito istituzionale. Vari pacchetti di riforma (riforma della giustizia, riforma dei diritti popolari, riforma della direzione dello Stato e riforma della perequazione finanziaria), sui quali popolo e Cantoni si pronunceranno singolarmente, sono in fase di preparazione e potranno essere integrati agevolmente nella nuova Costituzione, la quale sarà in tal modo pronta per le sfide del futuro.

2 Ritocchi formali

- Lingua: la nuova Costituzione fa uso di formulazioni corrispondenti all'uso attuale, evitando, nella misura del possibile, vocaboli specialistici o stranieri e servendosi di un linguaggio unitario. Mediante l'utilizzo di espressioni sessualmente neutre o la menzione sia del genere maschile sia di quello femminile, si assicura la parità dei sessi dal profilo linguistico (in modo sistematico nella versione tedesca, in ampia misura nelle versioni francese e italiana).
- Sistematica: la nuova Costituzione è strutturata in modo chiaro, articolata in modo semplice e antepone un titolo a ciascun articolo. I singoli articoli sono in molti casi più brevi e presentano inoltre una struttura lineare.
- Completezza: la nuova Costituzione restituisce il diritto costituzionale vigente nel modo il più possibile completo. La dignità costituzionale di talune norme costituisce, in ultima analisi, una questione di valutazione politica. Consiglio federale e Parlamento hanno perciò operato promozioni al rango costituzionale (ad es. protezione dei dati, cfr. pto. 5) e degradazioni (ad es. il divieto dell'assenzio, cfr. pto. 7). Benché contenga anche diritto costituzionale non scritto, il nuovo testo costituzionale è più breve del precedente.
- Densità: la nuova Costituzione disciplina il diritto costituzionale con una densità normativa unitaria. Per quanto possibile, gli articoli costituzionali adottati di recente da popolo e Cantoni non sono stati modificati.

3 Adeguamenti alla realtà costituzionale

Il diritto costituzionale svizzero vigente non figura unicamente nel testo della Costituzione; esso si è evoluto in parte anche mediante la giurisprudenza del Tribunale federale, la prassi delle autorità e il diritto internazionale fatto proprio dalla Svizzera. La nuova Costituzione prende atto di tale evoluzione, colmando le lacune nel testo e chiarendo questioni ancora aperte.

L'elenco che segue contiene elementi importanti cui è riconosciuto rango costituzionale, ma che non figurano nella Costituzione vigente:

- Generazioni future: nel preambolo è affermata la responsabilità del popolo e dei Cantoni svizzeri verso le generazioni future.
- Responsabilità di fronte al creato: il preambolo sottolinea anche, a complemento dell'invocazione divina, la responsabilità del popolo e dei Cantoni svizzeri di fronte al creato.
- Sviluppo sostenibile: nel preambolo e agli articoli 2 e 73 nCost. lo sviluppo sostenibile è fissato quale obiettivo; in altre disposizioni (politica estera, pianificazione del territorio, acque, energia, agricoltura, gestione finanziaria) è quantomeno menzionato.
- Promovimento delle pari opportunità: l'articolo sullo scopo sottolinea che Confederazione e Cantoni debbono provvedere ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini.
- Principi dell'attività dello Stato: l'articolo 5 nCost. sancisce in particolare il principio di legalità, il principio della proporzionalità, l'esigenza dell'interesse pubblico e il principio della buona fede.
- Rispetto del diritto internazionale: l'articolo 5 capoverso 4 nCost. impone a Confederazione e Cantoni il rispetto del diritto internazionale.
- Responsabilità individuale e sociale: l'articolo 6 nCost. esprime i concetti fondamentali di sussidiarietà e solidarietà. Esso ha per oggetto il rapporto tra individuo, Società e Stato, sottolineando che il cittadino non ha soltanto diritti, ma anche doveri.
- Diritti fondamentali: in un elenco circostanziato dei diritti fondamentali figurano ora nel testo della Costituzione anche numerosi diritti e valori fondamentali sino ad ora non scritti, ma riconosciuti dalla giurisprudenza del Tribunale federale e dal diritto internazionale:
 - protezione della dignità umana (art. 7 nCost.),
 - divieto della discriminazione, con un elenco di frequenti elementi discriminanti (art. 8 nCost.),
 - protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede (art. 9 nCost.).
 - diritto alla vita e alla libertà personale (art. 10 nCost.),
 - protezione dei fanciulli e degli adolescenti (art. 11 nCost.),
 - diritto all'aiuto in situazioni di bisogno (art. 12 nCost.),
 - protezione della sfera privata (art. 13 nCost.),

- libertà d'opinione e d'informazione (art. 16 nCost.),
- libertà dei media (art. 17 nCost.),
- libertà di lingua (art. 18 nCost.),
- libertà della scienza (art. 20 nCost.),
- libertà artistica (art. 21 nCost.),
- libertà di riunione (art. 22 nCost.),
- protezione dall'estradizione e dal rinvio forzato (art. 25 nCost.),
- libertà sindacale (art. 28 nCost.); essa include anche lo sciopero e la serrata, ammessi quale ultima ratio al fine di ristabilire la pace del lavoro.
- garanzie procedurali generali (art. 29 nCost.),
- garanzie nell'ambito di procedure giudiziarie (art. 30 nCost.),
- garanzie in caso di privazione della libertà (art. 31 nCost.)
- garanzie nell'ambito di procedure penali (art. 32 nCost.),
- diritti politici (art. 34 nCost.).
- Obiettivi sociali: per la prima volta sono riunite in un'unica disposizione (art. 41 nCost.) gli obiettivi di natura sociale, sinora sparsi in varie disposizioni concernenti le competenze e in trattati internazionali. L'articolo afferma inoltre che gli obiettivi sociali vanno realizzati a complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, nell'ambito delle competenze costituzionali e dei mezzi disponibili di Confederazione e Cantoni. Esso evidenzia la dimensione sociale della Confederazione elvetica.
- Federalismo: agli articoli 42-49 nCost. sono definiti, quanto al principio e in modo circostanziato, le relazioni, i principi di ripartizione dei compiti e la collaborazione tra Confederazione e Cantoni. È in particolare posto l'accento sul partenariato tra Confederazione e Cantoni.
- Comuni e città: l'articolo 50 nCost. esplicita l'assetto tripartito dello Stato svizzero. Esso definisce lo statuto dei Comuni e impone alla Confederazione di prendere in considerazione, nell'adempiere i suoi compiti, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
- Esistenza e territorio dei Cantoni: l'articolo 53 nCost. disciplina per la prima volta a livello costituzionale le modifiche del numero dei Cantoni nonché le modifiche territoriali e le rettifiche di confine tra i Cantoni.
- Politica estera: la nuova Costituzione sancisce espressamente e in senso esteso la competenza generale della Confederazione in materia di affari esteri ed enumera gli obiettivi di politica estera (art. 54 nCost.). I diritti di partecipazione dell'Assemblea federale in materia di affari esteri sono espressamente menzionati (art. 184 cpv. 1 nCost.).
- Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera: l'articolo 55 nCost. garantisce ai Cantoni la facoltà di collaborare alla preparazione di decisioni di politica estera, qualora tocchino le loro competenze o loro interessi essenziali. Esso garantisce inoltre che i Cantoni siano informati tempestivamente e compiutamente da parte della Confederazione e che, nei settori che toccano

- loro competenze, ai loro pareri sia dato particolare rilievo e possano collaborare in modo appropriato ai negoziati internazionali.
- Lavoro giovanile e formazione degli adulti: la competenza federale in tali settori è sancita espressamente all'articolo 67 nCost. (faceva sinora parte della competenza non scritta in materia di promovimento culturale).
- Cultura: mediante l'articolo 69 nCost., è inserita nella Costituzione la competenza federale sinora non scritta.
- Lingua: l'articolo 70 nCost. esplicita a livello costituzionale, in modo più chiaro, il diritto in materia di lingua e contiene in particolare una definizione più precisa delle esigenze alla base del principio della territorialità.
- Economia: l'intero diritto costituzionale in materia di economia è meglio strutturato e reso più chiaro dal profilo dei contenuti. Sono degni di menzione particolare, oltre al diritto fondamentale della libertà economica (art. 27 nCost.), i principi dell'ordinamento economico (art. 94 nCost.), i quali comprendono il chiaro riconoscimento del principio della libertà economica. Si sottolinea che, nell'ambito di un'economia di mercato incentrata sull'economia privata, la concorrenza riveste importanza capitale. All'articolo 98 nCost. si precisa inoltre la competenza federale quanto all'emanazione di prescrizioni sui servizi finanziari.
- Ingegneria genetica: l'articolo 119 nCost. prevede il divieto esplicito della clonazione.
- Diritto fiscale: l'articolo 127 nCost. enuncia i principi essenziali dell'imposizione fiscale.
- Competenze in materia di politica sociale: all'articolo 111 nCost. è espressamente affermato il sistema dei tre pilastri della previdenza in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. L'articolo 110 nCost. (Lavoro) specifica che la festa nazionale è giorno festivo ed è rimunerato.
- Articolo sui partiti: l'articolo 137 nCost. esplicita l'importante ruolo svolto dai partiti nella formazione dell'opinione e della volontà popolari, riconoscendone la rilevanza politica.
- Diritto internazionale cogente: l'articolo 139 nCost. sottolinea in sintonia con la decisione più recente dell'Assemblea federale riguardo all'iniziativa popolare "per una politica d'asilo razionale" – che il diritto internazionale cogente è considerato un limite della revisione costituzionale.
- Nullità parziale di iniziative popolari: l'articolo 139 capoverso 3 nCost. sancisce espressamente la possibilità di dichiarare parzialmente nulla un'iniziativa popolare.
- Nozione di legge e delega di competenze normative: l'articolo 164 nCost. introduce una nozione materiale di legge e disciplina la delega di competenze normative.

- Pianificazione dell'attività dello Stato: in virtù dell'articolo 173 lettera g nCost.,
 l'Assemblea federale coopera alle pianificazioni importanti e ad altre procedure inerenti alla direzione dello Stato.
- Singoli atti dell'Assemblea federale: l'articolo 173 lettera h nCost. istituisce una base costituzionale esplicita, ai sensi della quale l'Assemblea federale decide su singoli atti per quanto una legge federale lo preveda espressamente.

4 Innovazioni materiali

Il Parlamento ha disposto alcune innovazioni materiali. Si tratta unicamente di questioni che hanno incontrato ampio consenso. Le questioni controverse dovranno per contro essere affrontate nell'ambito di pacchetti di riforma indipendenti o di una revisione parziale della Costituzione.

Fanno parte delle innovazioni materiali della nuova Costituzione:

- Integrazione di disabili: l'articolo 8 nCost. dà mandato al legislatore di lottare, mediante provvedimenti appropriati, contro gli svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.
- Modifiche territoriali tra Cantoni: L'articolo 53 capoverso 3 nCost. regola ora le modifiche territoriali tra Cantoni: se il popolo e i due Cantoni interessati accettano tale modifica, è in seguito sufficiente l'approvazione da parte dell'Assemblea federale, contro la quale può essere indetto il referendum facoltativo. Una votazione obbligatoria di popolo e Cantoni, come nel caso di Vellerat, non sarebbe pertanto più necessaria.
- Approvazione di trattati dei Cantoni con l'estero: l'articolo 56 nCost. non prevede più, contrariamente agli articoli 85 n. 5 e 102 n. 7 Cost., alcun obbligo generale di approvazione da parte della Confederazione. In futuro, i Cantoni dovranno informare il Consiglio federale della conclusione di trattati. Qualora un trattato sia in contrasto con il diritto o gli interessi della Confederazione oppure con i diritti di altri Cantoni, il Consiglio federale può elevare reclamo dinanzi all'Assemblea federale (art. 186 cpv. 3 nCost.). Quest'ultima decide in merito all'approvazione (art. 172 cpv. 3 nCost.).
- Statistica: l'articolo 65 nCost. prevede un diritto sinora non scritto, istituendo inoltre, a favore della Confederazione, una competenza legislativa chiaramente delimitata.
- **Formazione professionale:** l'articolo 63 nCost. istituisce una competenza federale esauriente (non più ristretta alle cosiddette professioni UFIAML).
- Arte e musica: L'articolo 69 nCost., concernente la cultura, attribuisce alla Confederazione la competenza di promuovere l'espressione artistica e musicale.

- Plurilinguismo: l'articolo 70 nCost. prevede, a carico della Confederazione, un mandato di sostegno ai Cantoni plurilingui.
- Filovie: l'articolo 87 nCost. istituisce una competenza federale esauriente in materia di filovie.
- Eleggibilità: l'articolo 143 nCost. abroga l'ineleggibilità di ecclesiastici in Consiglio nazionale e in Consiglio federale.
- Convocazione di una sessione straordinaria dell'Assemblea federale: ai sensi dell'articolo 151 nCost., un quarto dei membri di una Camera può convocare una sessione straordinaria. Sinora tale diritto poteva essere esercitato soltanto da un quarto dei membri del Consiglio nazionale o da cinque Cantoni (art. 86 cpv. 2 Cost.); il Consiglio degli Stati non aveva alcun potere di convocazione.
- Vicepresidenza delle Camere: secondo l'articolo 152 nCost., ciascuna Camera elegge al suo interno un primo e un secondo vicepresidente.
- Diritti delle commissioni: alle commissioni parlamentari possono essere attribuite competenze decisionali che non comportino l'emanazione di norme di diritto (art. 153 cpv. 3 nCost.).
- Servizi del Parlamento: l'articolo 155 nCost. subordina ora i servizi del Parlamento all'Assemblea federale (attualmente dipendono dalla Cancelleria federale).
- Nuovo sistema quanto alla forma degli atti: l'articolo 163 nCost. prevede un sistema semplificato per le forme degli atti dell'Assemblea federale. Scompare il decreto federale di obbligatorietà generale.
- Alta vigilanza del Parlamento: ai sensi dell'articolo 169 capoverso 2 nCost.,
 l'obbligo di mantenere il segreto non è opponibile alle delegazioni speciali di commissioni di vigilanza.
- Verifica dell'efficacia: ai sensi dell'articolo 170 nCost., l'Assemblea federale deve provvedere a valutare l'efficacia dei provvedimenti della Confederazione.
- Definizione più circostanziata delle condizioni poste all'emanazione da parte del Consiglio federale, a tutela della sicurezza esterna e interna, di ordinanze fondate direttamente sul diritto costituzionale (sul modello delle più recenti costituzioni cantonali; art. 185 cpv. 3 nCost.)
- Mobilitazione di truppe a tutela della sicurezza esterna e interna: secondo l'articolo 185 capoverso 4 nCost., il Consiglio federale può ora mobilitare in servizio attivo fino a 4'000 militari (in precedenza 2'000) senza l'approvazione dell'Assemblea federale.

5 Promozioni (dal rango legislativo a quello costituzionale)

Taluni argomenti, tra cui anche alcuni di fondamentale importanza, sono ora disciplinati esplicitamente nella Costituzione. Tra i detti argomenti figurano:

- Diritto alla protezione dei dati (art. 13 nCost.)
- Enti dediti alla costruzione d'abitazioni a scopi di pubblica utilità (art. 108 nCost.)
- Motivi d'esclusione del diritto di voto (art. 136 nCost.)
- Durata del mandato dei giudici federali (art. 145 nCost.)
- Menzione esplicita dei partiti quali partecipanti alla consultazione (art. 147 nCost.)
- Commissioni parlamentari e loro diritti d'informazione, consultazione e inchiesta (art. 153 nCost.)
- **Gruppi parlamentari** (art. 154 nCost.)
- Ricorso a servizi dell'Amministrazione federale da parte dell'Assemblea federale (art. 155 nCost.)
- Pubblicità dei legami di membri del Parlamento con gruppi d'interesse (art. 161 nCost.)
- **Immunità** (art. 162 nCost.)
- Base costituzionale per ordinanze dell'Assemblea federale (art. 163 nCost.)
- Base costituzionale per gli strumenti d'intervento parlamentare. Il legislatore disciplinerà parimenti gli strumenti con i quali l'Assemblea federale potrà intervenire nella sfera di competenze del Consiglio federale (art. 171 nCost.).

6 Stralcio di norme obsolete

La vecchia Costituzione contiene norme che oggi hanno perso qualsiasi significato. Esse non vanno mantenute nella nuova Costituzione. Tra queste figurano ad esempio:

- Divieto di rapporti di sudditanza (art. 4 Cost.)
- Divieto per i Cantoni di avere più di 300 uomini di truppa permanente (art. 13 cpv. 2 Cost.)
- Aiuto militare reciproco dei Cantoni (art. 15 Cost.)
- Obbligo dei Cantoni di lasciare libero passaggio alle truppe (art. 17 Cost.)
- Agenzie di emigrazione (art. 34 Cost.)

- Obbligo di rimborsare i biglietti di banca e di coprire con oro i biglietti di banca emessi (art. 39 cpv. 6 e 7 Cost.)
- Diritto di disporre dei luoghi di sepoltura (art. 53 cpv. 2; il diritto a una degna sepoltura è considerato parte integrante della protezione della dignità umana ed è quindi incluso nell'articolo 7 nCost.)
- Tasse d'ammissione al matrimonio (art. 54 Cost.)
- Diritti di detrazione e di prelazione (art. 62 Cost.)
- **Libertà di trasporto** (nel traffico di merci; art. 63 Cost.)
- Esecuzione delle transazioni e dei giudizi arbitrali in controversie tra Cantoni (art. 102 n. 5 Cost.)
- Assise federali (art. 112 Cost.)

Si può inoltre rinunciare a mantenere numerosi articoli delle disposizioni transitorie della Costituzione: spese militari e ripartizione del prodotto dei dazi e delle poste per il 1875 (art. 1 Disp. trans. Cost.); entrata in vigore delle disposizioni sull'organizzazione e le attribuzioni del Tribunale federale (art. 3 Disp. trans. Cost.); introduzione della scuola pubblica gratuita (art. 4 Disp. trans. Cost.); quota cantonale della tassa d'esenzione dal servizio militare (art. 6 Disp. trans. Cost.); Finanziamento dell'AVS (art. 11 cpv. 1 periodi 2 e 3 Disp. trans. Cost.); prima generazione del sistema di previdenza professionale obbligatoria (art. 11 cpv. 2 periodo 3 Disp. trans. Cost.); messa in vigore dell'articolo 116^{bis} Cost. concernente la Festa nazionale (art. 20 cpv. 1 Disp. trans. Cost.).

7 Rinuncia a norme immeritevoli del rango costituzionale

In alcune parti, la vecchia Costituzione disciplina questioni che, dall'odierno punto di vista, non sono più meritevoli di figurare nella Costituzione. In tali casi, è ritenuta sufficiente una regolamentazione a livello legislativo:

- Divieto di concludere capitolazioni militari (art. 11 Cost.)
- Divieto di accettare ordini cavallereschi (art. 12 Cost.): si rinuncia a una disposizione costituzionale per tutte le autorità menzionate all'articolo 12.
- Gratuità e custodia dell'equipaggiamento (art. 18 cpv. 3 Cost.)
- **Grano** (art. 23^{bis} Cost.): per taluni dettagli è sufficiente la legge.
- Diritto in materia di forze idriche (art. 24^{bis} Cost.): per taluni dettagli è sufficiente la legge.
- Disposizione transitoria concernente le zone palustri (art. 24^{sexies} Disp. trans.
 Cost.): benché tale disposizione non abbia trovato posto nella legislazione, è possibile rinunciarvi.

- Divieto dell'assenzio (art. 32^{ter} Cost.) e altre disposizioni di dettaglio concernenti l'alcol (art. 32^{bis}, 32^{quater} Cost.)
- Assicurazioni sociali (art. 32^{bis}, 34^{quater}, 41^{ter} Cost.): per taluni dettagli è sufficiente la legge.
- Contrassegno autostradale (art. 36^{quinquies} Cost.): per i dettagli è sufficiente la legge.
- Sentieri e percorsi pedonali (art. 37quater Cost.): per taluni dettagli è sufficiente la legge.
- Politica monetaria (art. 38 e 39 Cost.): per taluni dettagli è sufficiente la legge.
- **Esenzione fiscale della Banca nazionale** (art. 39 Cost.)
- Armi e materiale bellico (art. 41 Cost.) : per taluni dettagli è sufficiente la legge.
- Imposta sul valore aggiunto (art. 41^{ter} Cost., 8, 8^{bis}, 8^{ter} Disp. trans. Cost.): per i dettagli è sufficiente la legge.
- Libertà di credenza e di coscienza (art. 49 e 50 Cost.): il principio generale è sufficiente.
- Estradizione (art. 67 Cost.)
- Incompatibilità concernenti agenti della Confederazione (art. 77 e 108 cpv. 2 Cost.)
- Diritto di voto del presidente del Consiglio nazionale e del Consiglio degli
 Stati (art. 78 cpv. 3 e 82 cpv. 4 Cost.)
- Indennità a favore dei membri delle Camere e dei consiglieri federali (art. 79, 83 e 99 Cost.)
- Clausola cantonale relativa al presidente e al vicepresidente del Consiglio degli Stati (art. 82 cpv. 2 e 3 Cost.)
- **Emissione di prestiti** (art. 85 n. 10 Cost.): adeguamento legislativo.
- Posti vacanti nel Consiglio federale (art. 96 cpv. 3 Cost.)
- Attività accessorie di consiglieri federali e di membri del Tribunale federale (art. 97 e 108 cpv. 3 Cost.)
- Quorum relativo alla trattazione da parte del Consiglio federale (art. 100 Cost.)
- Ricorso a esperti da parte di Consiglio federale e dipartimenti (art. 104 Cost.)
- Nomina del cancelliere della Confederazione contemporaneamente al Consiglio federale (art. 105 cpv. 2 Cost.)
- **Giurisdizione civile, penale e amministrativa** (art. 110, 111, 114 e 114^{bis} Cost.): per taluni dettagli è sufficiente la legge.

- Modalità della procedura di voto in caso di iniziativa con controprogetto (art. 121^{bis} Cost.)
- Quota cantonale della tassa d'esenzione dal servizio militare (art. 6 Disp. trans. Cost.): quota cantonale a partire dal 1.1.1961: è sufficiente la legge (art. 45 cpv. 1 della LF sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, RS 661, va adeguato);
- Prima generazione del sistema di previdenza professionale obbligatoria (art.
 11 cpv. 2 periodo 2 Disp. trans. Cost.)